

Comune di Preci
Provincia di Perugia



Ordinanza n. 46 del 22.02.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

**PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI IN:
LOC. CASALE DI MONTEBUFO, DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 66, PARTICELLA 506, EDIFICI N. 001 E 002.
"PROCEDURA FAST"**

(Circ. Pres. del Consiglio dei Ministri – Dip. Prot. Civ. – Prot. n° CENS/TERAG16/0059235 del 04/11/2016)

IL SINDACO

PREMESSO che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario determinando un ulteriore aggravamento della situazione di criticità conseguente agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, impattando in gran parte sui territori e le popolazioni già colpiti e determinando situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e forti disagi alla popolazione interessata;

ATTESO che, in data 02 settembre 2016 il COM, insediato a Norcia per coordinare le attività di soccorso, ha attivato presso il Comune di Preci le squadre di tecnici rilevatori per verificare l'agibilità degli immobili privati;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

PRESO ATTO della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Della Protezione Civile – Prot. n° CENS/TERAG16/0059235 del 04/11/2016 relativo alle indicazioni per la procedura FAST – strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma sugli edifici privati;

PRECISATO che la procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda Aedes (che rimane al momento in vigore) per quanto attiene l'approfondimento degli edifici valutati non utilizzabili.

CONSIDERATO che, con nota prot. 12266 del 7/11/2017, a firma dei tecnici della squadra SF084, schede n° 15 e 16, è stata depositata presso gli uffici comunali la "scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto";

PRESO ATTO che dalla lettura delle schede depositate agli atti del competente Ufficio Tecnico Comunale, per l'edificio ubicato in Preci località Casale di Montebufo, distinto al catasto con il Foglio 66 Part. 506, edifici n° 001 e 002, di proprietà dei sigg.:

- Società Agricola Pian Del Cielo S.R.L. sita in Preci (PG), Loc. Casale di Montebufo ;

si rileva **"Edificio NON UTILIZZABILE"**;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, a interdire l'accesso al suddetto edificio;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66

- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

NON UTILIZZABILE l'immobile/edificio ubicato nel Comune di Preci località Casale di Montebufo , distinto al catasto con il Foglio 66 Part. 506, edifici n. 001 e 002 di proprietà dei sigg.;

- Società Agricola Pian Del Cielo S.R.L. sita in Preci (PG), Loc. Casale di Montebufo ;

come meglio generalizzati nell'allegato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate;

DI DARE ATTO CHE la procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda Aedes (che rimane al momento in vigore) per quanto attiene l'approfondimento degli edifici valutati non utilizzabili.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati,

- Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché, a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari, agli affittuari e titolari di altri diritti di godimento.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
 - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
 - Al Presidente della Giunta regione Umbria;
 - Al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it);
 - Al DiComaC – ANCI di Rieti;
 - Alla prefettura -UTG di Perugia;
 - Al COR di Foligno;
 - Al COAR di Norcia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Bellini Pietro